



Monitoraggio tempi procedurali

Riferimenti normativi

Contenuti

- Risultati del monitoraggio dei tempi procedurali

Dlgs 33/2013 - Articolo 24, comma 2

Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Tempi procedurali (individuati ai sensi della [Legge 214/1990](#)): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.

- Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall' art. 24 del decreto legislativo n.33/2013): **il limite di legge è sempre stato rispettato.**

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo: USR della Sardegna.

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.

Allegati Trasparenza:

Allegato

Dimensione

 [monitoraggio-tempi-procedimentali-ic-brigata-sassari.docx](#)

16.37 KB

URL Sorgente (modified on 26/06/2023 - 12:22):

<https://old.icbrigatasassari.edu.it/trasparenza/monitoraggio-tempi-procedimentali?page=24>